

Ricorso proposto il 9 ottobre 2018 — ZR/ EUIPO**(Causa T-610/18)**

(2018/C 455/37)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: ZR (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione giudicatrice del 1° dicembre 2017 di non includere la parte ricorrente nell'«elenco di riserva», ossia la banca dati dei candidati idonei, del concorso generale EUIPO/AD/01/17 — AD 6 — Amministratori nel settore della proprietà intellettuale.
- ove necessario, annullare la decisione della commissione giudicatrice del 7 marzo 2018, che respinge la richiesta di riesame della parte ricorrente.
- ove necessario, annullare la decisione del direttore esecutivo dell'EUIPO del 27 giugno 2018, notificata il 29 giugno 2018, con cui si respinge il reclamo della parte ricorrente.
- condannare la parte ricorrente alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, fondato sull'asserita violazione degli articoli 27 e 29 dello Statuto dei funzionari, e dell'articolo 1, lettere a) e c), dell'allegato III di detto Statuto.
2. Secondo motivo, fondato sulla violazione dell'articolo 30 dello Statuto e dell'articolo 3 dell'allegato III di detto Statuto, nonché dell'articolo 3 dell'allegato III del bando di concorso («Disposizioni generali relative ai concorsi generali»).
 - Per corroborare tale affermazione, la parte ricorrente lamenta che la designazione dei membri della commissione giudicatrice era irregolare.
 - La parte ricorrente censura altresì la mancata pubblicazione delle decisioni di nomina della commissione giudicatrice e dei nomi di tutti i suoi membri.
 - La parte ricorrente rileva che la rappresentanza in seno alla commissione giudicatrice di membri designati dal Comitato del personale e di membri designati dall'APN non era equilibrata.
 - La parte ricorrente segnala inoltre che nella composizione di tale commissione non è rispettato l'equilibrio tra uomini e donne.
 - Infine, relativamente a questo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione del principio di stabilità e continuità della commissione giudicatrice.
3. Terzo motivo, fondato sull'inosservanza del principio della parità di trattamento.

4. Quarto motivo, fondato su manifesti errori di valutazione, violazione dell'obbligo di motivazione e mancanza di trasparenza.
- La parte ricorrente afferma che la commissione giudicatrice ha omesso taluni fatti, facendo riferimento, a tale proposito, alla valutazione delle competenze da parte della commissione, come descritta nel bando di concorso.
 - La parte ricorrente sostiene che alcuni risultati specificati nel passaporto delle competenze non rispettavano il bando di concorso, e lamenta una mancanza di trasparenza a tale riguardo.
 - La ricorrente asserisce inoltre che il passaporto delle competenze conteneva affermazioni contraddittorie.

Ricorso proposto il 9 ottobre 2018 — Pharmaceutical Works Polpharma / EMA

(Causa T-611/18)

(2018/C 455/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (Starogard Gdański, Polonia) (rappresentanti: M. Martens, N. Carbonnelle, avvocati, e S. Faircliffe, solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'EMA del 30 luglio 2018 che nega la convalida della sua domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del dimetilfumarato Polpharma, una versione generica di Tecfidera;
- condannare l'EMA alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico.

La decisione impugnata nega la convalida della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio del dimetilfumarato Polpharma presentata dalla ricorrente, per il motivo che il prodotto di riferimento beneficerebbe della tutela regolamentare dei dati.

Un'eccezione di illegittimità basata sull'articolo 277 TFUE è diretta contro la decisione che accorda l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento in quanto essa contiene una conclusione manifestamente errata per quanto riguarda la differenza tra tale prodotto e Fumaderm ai fini di un'«autorizzazione all'immissione in commercio globale». Con un motivo unico, la ricorrente sostiene che, essendo l'eccezione di illegittimità ricevibile e fondata, la motivazione della decisione impugnata di negare la convalida della domanda della ricorrente all'immissione in commercio non è ricevibile ai sensi dell'articolo 296 TFUE.
